



# COMUNE di LIMOSANO

(Provincia di Campobasso)

## COPIA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 Del 24-07-2020

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107 COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18.

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 19:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Procedutosi all'appello nominale risultano:

<b>AMOROSO ANGELA</b>	<b>P</b>	<b>AMORE FRANCESCO</b>	<b>A</b>
<b>COLAVECCHIA ANGELO</b>	<b>P</b>	<b>DEL GOBBO ENZO</b>	<b>P</b>
<b>MITRI ROLANDO</b>	<b>P</b>	<b>DEL GOBBO ANTONELLA</b>	<b>A</b>
<b>ROSSI ANTONIO</b>	<b>P</b>	<b>CORVINELLI MARCELLINO</b>	<b>A</b>
<b>MATTIACCIO ESTER</b>	<b>P</b>	<b>COLAVECCHIA NICOLA</b>	<b>A</b>
<b>FIORUCCI AMEDEO</b>	<b>P</b>		

presenti n. 7 e assenti n. 4.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mariantonella DI IELSI, con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art.97 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. AMOROSO ANGELA, in qualità di Sindaco – Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**PREMESSO CHE** la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

**VISTA** la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

**LETTI** in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui*

*smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

**VISTO** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita  
*« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:  
*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**VISTO** il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:  
*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

**RICHIAMATO** l'art. 107, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

- comma 5

*« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

**RICHIAMATO** l'art. 138, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, che prevede l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 (30 settembre 2020);

**RITENUTO**, in considerazione di quanto sopra riportato e della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

**DATO ATTO** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;

**RICHIAMATO** l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

**RICHIAMATA** la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

**RICHIAMATI** gli artt. Da 38 a 43(Titolo IV) del vigente Regolamento comunale di applicazione della IUC, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 30/06/2014, che disciplinano le ipotesi di riduzione della TARI;

**RITENUTO** di confermare per l'anno 2020 le medesime riduzioni ed agevolazioni già deliberate per l'anno 2019, in attuazione di quanto previsto gli artt. da 38 a 43(Titolo IV) del vigente Regolamento comunale di applicazione della IUC;

**CONSIDERATO** che a seguito della situazione emergenziale determinata dalla pandemia Covid 19 con il DPCM 11/03/2020 e seguenti è stata disposta la chiusura temporanea di alcune attività produttive;

**RITENUTO** di applicare la sospensione della tariffa variabile alle specifiche categorie economiche colpite dalle conseguenze dell'emergenza suddetta, in maniera proporzionale al periodo di chiusura effettiva dell'attività;

**DATO ATTO** che le predette agevolazioni sono riduzioni tariffarie episodiche da ricondurre all'imprevista situazione emergenziale;

**PRECISATO** che le riduzioni di cui sopra restano a carico del bilancio comunale e sono coperte dalla fiscalità generale del comune così come previsto all'art. 1, comma 660 della legge n. 147/2013 e s.m.i;

**RICHIAMATO** il vigente regolamento di contabilità e il vigente regolamento delle entrate;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Presenti n. 7 Consiglieri: all'unanimità dei voti resi in forma palese per alzata di mano

### **DELIBERA**

Le premesse costituiscono parte integrante e motivazione del presente provvedimento;

- 1) **DI PRENDERE ATTO** dell'art. 107, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che al comma 5 testualmente recita:  
*« I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*
- 2) **DI APPROVARE** per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 4 del 15/03/2019 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto allegato;
- 3) **DI CONFERMARE** per l'anno 2020 le medesime riduzioni ed agevolazioni già deliberate per l'anno 2019, in attuazione di quanto previsto gli artt. da 38 a 43(Titolo IV) del vigente Regolamento comunale di applicazione della IUC;
- 4) **DI DISPORRE** per l'anno 2020 la riduzione della tariffa variabile TARI alle specifiche categorie economiche per le quali è stata disposta la chiusura temporanea, in maniera proporzionale al periodo di chiusura effettiva dell'attività;
- 5) **DI DEMANDARE** alla Giunta Comunale, in considerazione della situazione emergenziale derivante da COVID-19, la definizione delle modalità di applicazione della riduzione tariffaria di cui al precedente punto 4);
- 6) **DI DARE ATTO** che l'Ente provvederà, salvo eventuali ulteriori disposizioni normative, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 entro il 31 dicembre 2020 con l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere

ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;

- 7) **DI RINVIARE** ad un successivo provvedimento l'approvazione del regolamento comunale sulla TARI, entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;
- 8) **DI DEMANDARE** al responsabile del servizio finanziario i necessari e successivi atti amministrativi e gestionali.

**DI RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 TUEL, con separata votazione che riporta il seguente esito: presenti n. 7 Consiglieri, all'unanimità dei voti resi in forma palese per alzata di mano.

**Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107 COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18.**

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49, 1° comma, del T. U. 267/2000**

Si esprime parere Favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** della proposta di deliberazione.

Limosano, lì 18-07-2020.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to (*Rag. Mauro De Paola*)

Si esprime parere Favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** della proposta di deliberazione.

Limosano, lì 18-07-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Mauro De Paola

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

**Il Sindaco**  
*F.to Angela AMOROSO*

**Il Segretario Comunale**  
*F.to Mariantonella DI IELSI*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 124, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267)**

R.A.n. **368** del 05-08-2020

Io sottoscritto Responsabile del Servizio, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* di questo Comune dal 05-08-2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

**Il Responsabile delle pubblicazioni**  
*F.to Maurizio Vanni*

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d' ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- é stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 05-08-2020 al 20-08-2020;
- è divenuta eseguibile il giorno dell'approvazione dell'atto perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000);

Limosano, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
*F.to Mariantonella DI IELSI*

---

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Limosano, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
*Dott.ssa Mariantonella DI IELSI*





**COMUNE DI LIMOSANO**  
Provincia di Campobasso

***TARIFFE RELATIVE  
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***

## TARIFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	<b>KA appl</b> Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  <i>Esclusi immobili accessori</i>	<b>KB appl</b> Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	24.846,18	<b>0,75</b>	262,86	<b>1,00</b>	<b>0,446008</b>	<b>63,240897</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	10.561,82	<b>0,88</b>	85,14	<b>1,60</b>	<b>0,523317</b>	<b>101,185435</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	7.349,00	<b>1,00</b>	60,00	<b>1,90</b>	<b>0,594678</b>	<b>120,157704</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	5.611,00	<b>1,08</b>	42,00	<b>2,20</b>	<b>0,642252</b>	<b>139,129973</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	1.290,00	<b>1,11</b>	10,00	<b>2,90</b>	<b>0,660093</b>	<b>183,398601</b>
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	817,00	<b>1,10</b>	5,00	<b>3,40</b>	<b>0,654146</b>	<b>215,019050</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-PENSIONATI AIRE RIDUZIONE 2/3	311,00	<b>0,24</b>	3,00	<b>0,33</b>	<b>0,148610</b>	<b>21,078191</b>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Mancata raccolta art.40	130,00	<b>0,30</b>	1,00	<b>0,40</b>	<b>0,178403</b>	<b>25,296358</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Mancata raccolta art.40	230,00	<b>0,40</b>	1,00	<b>0,76</b>	<b>0,237871</b>	<b>48,063081</b>

**TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE**

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	<b>KC appl</b> Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	<b>KD appl</b> Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	<b>Tariffa fissa</b>	<b>Tariffa variabile</b>
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	238,00	<b>0,52</b>	<b>4,55</b>	<b>0,296461</b>	<b>0,446155</b>
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	760,00	<b>1,01</b>	<b>8,91</b>	<b>0,575820</b>	<b>0,873679</b>
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	1.484,00	<b>0,89</b>	<b>8,91</b>	<b>0,507405</b>	<b>0,873679</b>
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	486,00	<b>1,05</b>	<b>9,26</b>	<b>0,598624</b>	<b>0,907999</b>
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	55,00	<b>0,63</b>	<b>5,51</b>	<b>0,359174</b>	<b>0,540288</b>
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	329,00	<b>0,94</b>	<b>8,24</b>	<b>0,535911</b>	<b>0,807981</b>
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	30,00	<b>1,30</b>	<b>10,54</b>	<b>0,741154</b>	<b>1,033510</b>
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	158,00	<b>1,06</b>	<b>8,91</b>	<b>0,604326</b>	<b>0,873679</b>
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	43,00	<b>0,91</b>	<b>8,91</b>	<b>0,518808</b>	<b>0,873679</b>
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	620,73	<b>0,86</b>	<b>7,53</b>	<b>0,490302</b>	<b>0,738362</b>
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	118,00	<b>4,38</b>	<b>38,50</b>	<b>2,497121</b>	<b>3,775157</b>
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	217,00	<b>1,01</b>	<b>10,54</b>	<b>0,575820</b>	<b>1,033510</b>